REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Art. 107

Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999)

Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o piu' categorie di opere generali ovvero ad una o piu' categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 - impianti tecnologici;

b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;

i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B - componenti per facciate continue;

q) OS 20-A - rilevamenti topografici;

r) OS 20-B - indagini geognostiche;

s) OS 21 - opere strutturali speciali;

t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

u) OS 25 - scavi archeologici;

v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

aa) OS 29 - armamento ferroviario;

bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'.

Versione in vigore dal 8 giugno 2011, non più in vigore dal 28 maggio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Parte	II — Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo	V — Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte titolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-107-categorie-di-opere-generali-e-specializzate-strutture-impianti-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it